



Prefettura di Piacenza - Ufficio territoriale del Governo

OGGETTO: Attivazione **fase di attenzione per gli incendi boschivi** sull'intero territorio regionale **dal 22 febbraio 2022 al 27 marzo 2022 compresi.**

Per opportuna informazione e quanto di eventuale competenza si comunica che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha inoltrato l'attivazione della FASE di ATTENZIONE di cui all'oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia.

IL VICEPREFETTO AGGIUNTO
(GIORDANO)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Giordano', written over the printed name.

Oggetto: **Attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.**

Visto il "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2017-2021", approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1172 del 02/08/2017, capitolo 5 "Modello d'Intervento", aggiornato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1928 del 21/12/2020 e prorogato al 31/12/2022 con Deliberazione di Giunta regionale n. 2159 del 20/12/2021;

Visto quanto disposto dall'art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13 in merito alle attribuzioni conferite ai Comuni e alle loro Unioni in materia Anti Incendio Boschivo, con l'avvalimento dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Viste le risultanze della riunione di coordinamento svoltasi in data 16/02/2022 tra l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, il Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, e l'ARPAE-SIMC Centro funzionale;

DISPONE

L'attivazione della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 22 febbraio 2022 al 27 marzo 2022 compresi, in base anche all'andamento delle condizioni meteo climatiche.

Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2017-2021" e dall'art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1 agosto 2018, **le attività di abbruciamento di residui vegetali** in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, **sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità, i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.**

I Servizi territoriali dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvederanno ad informare i Comuni / Unione dei Comuni afferenti al territorio di loro competenza, mediante la diffusione della presente.

In particolare, stante quanto disposto dal succitato art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13, si invitano i Comuni e le loro Unioni ad attivare sul territorio le opportune azioni in materia di prevenzione ed informazione sui fattori di rischio per incendi boschivi, anche mediante interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio boschivo ed alla manutenzione delle aree limitrofe, con particolare attenzione alla prossimità di aree abitate o con insediamenti urbani (p.e. idonee manutenzioni e pulizia delle pertinenze stradali, quali sfalcio di cigli erbosi e/o pulizia di scarpate da vegetazione secca, e rimozione di depositi abbandonati di materiali di rifiuto infiammabili, a cura dei frontisti privati, dei Comuni stessi o degli enti proprietari delle strade).

Cordiali saluti

Rita Nicolini
(firmato digitalmente)

GMV/pps